

## Edizione di giovedì 7 dicembre 2017

### IVA

[Detrazione IVA ammessa anche con indirizzo del fornitore sbagliato](#)

di Marco Peirolo

### ACCERTAMENTO

[Agente immobiliare: applicabile la “presunzione” sui prelevamenti](#)

di Raffaele Pellino

### DIRITTO SOCIETARIO

[La revoca dell'amministratore nelle società di persone](#)

di Lucia Recchioni

### REDDITO IMPRESA E IRAP

[La rinuncia del TFM da parte dell'amministratore](#)

di Sandro Cerato

### IMU E TRIBUTI LOCALI

[IMU e TASI: modalità di versamento](#)

di Dottryna

## IVA

---

# ***Detrazione IVA ammessa anche con indirizzo del fornitore sbagliato***

di Marco Peirolo

Con la sentenza relativa alle cause riunite C-374/16 e C-375/16 del 15 novembre 2017, la Corte di giustizia è ritornata ad occuparsi dei limiti della detrazione dell'IVA in caso di **fatture non conformi al "contenuto minimo obbligatorio"** previsto dall'[articolo 226 della Direttiva n. 2006/112/CE](#), corrispondente all'[articolo 21, comma 2, del D.P.R. 633/1972](#).

Nel caso di specie, si è trattato di stabilire se – tra le indicazioni obbligatorie da riportare nella fattura – sia compresa anche quella dell'**indirizzo del luogo di esercizio dell'attività economica del cedente/prestatore**, vale a dire del soggetto che ha emesso il documento.

La questione si è posta in quanto, da un lato, il punto 5) dell'[articolo 226 della Direttiva](#) dispone l'obbligo in indicare in fattura ***"il nome e l'indirizzo completo del soggetto passivo e dell'acquirente o del destinatario"*** e, dall'altro, l'esercizio della detrazione presuppone, ai sensi dell'[articolo 178, lett. a\)](#), della stessa Direttiva, il possesso di una fattura redatta conformemente, tra l'altro, all'articolo 226.

L'analisi con la quale la Corte ha escluso che, ai fini della detrazione da parte del cessionario/committente, la fattura d'acquisto debba riportare l'indirizzo del luogo in cui il cedente/prestatore svolge la propria attività, è stata condotta sotto un **triplice profilo**.

In primo luogo, avuto riguardo al **tenore letterale del citato punto 5) dell'[articolo 226 della Direttiva](#)**, i giudici dell'Unione hanno osservato che l'aggettivo "completo" non fornisce indicazioni utile sulla questione in esame, volta a comprendere se l'indirizzo riportato sulla fattura debba corrispondere al luogo in cui il soggetto che emette la medesima esercita la sua attività economica. Resta in ogni caso inteso che, salvo le disposizioni speciali previste dalla Direttiva, **soltanto le indicazioni contenute nell'[articolo 226](#) devono figurare obbligatoriamente, ai fini dell'IVA, nelle fatture**, con la conseguenza che le previsioni sul "contenuto minimo obbligatorio" delle fatture vanno interpretate restrittivamente, non essendo consentito agli Stati membri subordinare la detrazione al rispetto di condizioni riguardanti il contenuto della fattura che non siano espressamente previste dalla Direttiva.

In secondo luogo, la Corte ha nuovamente ribadito che il sistema delle detrazioni intende garantire la **neutralità dell'IVA**, purché sia soddisfatta la **duplice condizione sostanziale** dell'utilizzo del bene o servizio, acquistato presso un altro operatore economico, nella realizzazione di operazioni imponibili e del possesso della fattura.

Gli ulteriori requisiti ai quali è riconlegato l'esercizio della detrazione, come quello riferito al contenuto formalmente corretto della fattura, rivestono **carattere esclusivamente formale**, sicché – secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza “euro-unitaria” – il principio di neutralità esige che la detrazione sia riconosciuta se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti anche quando taluni obblighi formali siano stati violati.

Da questo punto di vista, osservano i giudici UE, le modalità di indicazione dell'indirizzo del soggetto che emette la fattura **non sono idonee ad integrare una condizione essenziale ai fini della detrazione dell'IVA**.

In terzo luogo, la Corte ha rilevato che l'obiettivo delle informazioni che devono obbligatoriamente figurare nella fattura è quello di consentire alle Amministrazioni finanziarie di **verificare il pagamento** dell'imposta dovuta e, se del caso, la **sussistenza** del diritto di **detrazione**.

A tal fine, come già sottolineato dall'Avvocato generale nelle conclusioni presentate il 5 luglio 2017, l'indicazione dell'indirizzo, del nome e del numero di identificazione IVA del soggetto che emette la fattura mira a stabilire un **collegamento tra una determinata transazione economica e uno specifico operatore economico**, vale a dire l'emittente della fattura.

A sua volta, l'identificazione del soggetto che emette la fattura consente, da un lato, all'Amministrazione finanziaria di verificare se l'importo dell'IVA che dà diritto alla detrazione sia stato **dichiarato e versato** e, dall'altro, al cessionario/committente di verificare se il cedente/prestatore sia un **soggetto passivo IVA**.

Gli obiettivi indicati devono pur sempre **rispettare il richiamato principio di neutralità**, diretto ad esonerare interamente l'operatore economico dall'IVA assolta nell'ambito della propria attività. Conseguentemente, **non può ritenersi che l'indirizzo del luogo di esercizio dell'attività da parte del cedente/prestatore debba essere obbligatoriamente riportato in fattura ai fini della detrazione**.

A fondamento di questa conclusione può richiamarsi la sentenza di cui alla [\*\*causa C-277/14\*\*](#) del 22 ottobre 2015, in cui la Corte ha dichiarato che è possibile detrarre l'IVA relativa alle **fatture emesse da una società considerata dal giudice nazionale come “inesistente”**. Constatato, nel caso di specie, lo stato fatiscente dell'immobile designato dalla società come sede legale, i giudici dell'Unione hanno ritenuto che la circostanza che l'attività economica non possa essere esercitata presso la sede di detta società non ne esclude lo svolgimento in luoghi diversi.

Se, dunque, per l'esercizio del diritto di detrazione dell'IVA non è richiesto che l'attività del cedente/prestatore sia svolta nel luogo risultante dall'indirizzo indicato in fattura, risulta ulteriormente avvalorata la tesi – avallata dalla Corte nella pronuncia in commento – secondo cui le disposizioni della Direttiva **“ostano a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che subordina l'esercizio del diritto di detrazione dell'IVA assolta a**

*monte all'**indicazione** sulla fattura dell'**indirizzo** del luogo in cui il soggetto che emette quest'ultima esercita la sua attività economica".*

Seminario di specializzazione

## CASI PRATICI DI REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## ACCERTAMENTO

---

### **Agente immobiliare: applicabile la “presunzione” sui prelevamenti**

di Raffaele Pellino

In materia di accertamenti bancari, anche agli **“agenti immobiliari”** sono applicabili le presunzioni sui **prelevamenti ingiustificati** di cui all'[\*\*articolo 32 comma 1, n. 2, del D.P.R. 600/1973\*\*](#), salvo che il giudice qualifichi il contribuente quale esercente attività di lavoratore autonomo.

Questo è quanto chiarito dalla Cassazione nell'ambito dell'**ordinanza n. 26774 del 13 novembre 2017**.

Ma veniamo ai fatti.

La controversia trae origine da un avviso accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate a seguito di **indagini finanziarie** condotte nei confronti di un contribuente che svolge l'attività di agente immobiliare. In particolare, in base alla documentazione bancaria acquisita e alle dichiarazioni rese, le movimentazioni dei conti correnti del contribuente rimaste **“ingiustificate”** sono state ricondotte all'attività d'impresa.

Di contro, il contribuente sostiene che la sua attività, avendo natura professionale, rientra tra quelle di **lavoro autonomo**, con conseguente annullamento delle presunzioni di cui all'[\*\*articolo 32, D.P.R. 600/1973\*\*](#).

Ciò premesso, la commissione tributaria provinciale, accoglieva solo in parte le richieste del contribuente, mentre, la commissione tributaria regionale ne accoglieva “in toto” l'appello: quest'ultima osservava che, esercitando il contribuente attività di lavoro autonomo (agente immobiliare), doveva applicarsi la [\*\*sentenza n. 228/2014 della Corte Costituzionale\*\*](#) e, quindi, **“escludersi la fondatezza delle pretese creditorie erariali portate dall'atto impositivo impugnato in quanto basate sulla presunzione legale relativa di cui all'art. 32, D.P.R. 600/1973, appunto dichiarata costituzionalmente illegittima da detta pronuncia del giudice delle leggi”**.

La Corte Costituzionale, infatti, ha sancito l'illegittimità costituzionale della “presunzione” di cui all'[\*\*articolo 32, D.P.R. 600/1973\*\*](#) riguardante i prelevamenti bancari nell'ambito degli accertamenti nei confronti di lavoratori autonomi, così confermando che la stessa riguarda solo i titolari di reddito di impresa. Secondo la Corte tale presunzione “è *lesiva del principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito*”.

Inoltre, la stessa Corte ha affermato che *“anche se le figure dell'imprenditore e del lavoratore autonomo sono per molti versi affini ... esistono specificità di quest'ultima categoria che inducono a ritenere arbitraria l'omogeneità di trattamento* prevista dalla disposizione censurata, alla cui stregua anche per essa il prelevamento dal conto bancario corrisponderebbe ad un costo a sua volta produttivo di un ricavo. ... L'attività svolta dai lavoratori autonomi, al contrario, si caratterizza per la preminenza dell'apporto del lavoro proprio e la marginalità dell'apparato organizzativo”.

Tuttavia, avverso la decisione della C.T.R., l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione.

In particolare, l'Ufficio richiedeva la nullità della sentenza impugnata per *“difetto assoluto di motivazione”* in merito alla questione relativa la qualificazione dell'attività economica del contribuente quale lavoro autonomo ovvero di impresa. Nello specifico, per l'Ufficio, la sentenza è nulla perché affetta da un *“errore in procedendo”* in quanto, nel caso di specie, non è applicabile il disposto dalla citata sentenza della Corte Costituzionale essendo il contribuente qualificabile come *“imprenditore”*.

La Cassazione, nell'accogliere il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritiene che la motivazione della sentenza impugnata si pone *“ben al di sotto del “minimo costituzionale”* in quanto la C.T.R. *“si è limitata ad affermare apoditticamente la natura professionale e non imprenditoriale dell'attività economica esercitata dal contribuente, facendo riferimento ad albi professionali che nemmeno vengono specificati”*.

In tal modo – secondo i giudici di legittimità – la commissione tributaria regionale ha **motivato solo “apparentemente” la natura professionale dell'attività** esercitata dal contribuente, condizione questa che costituisce la *“premessa essenziale”* dell'applicabilità della pronuncia della Corte Costituzionale.

La sentenza impugnata viene, dunque, cassata e rinviata alla C.T.R. per un nuovo esame.

Vale qui la pena sottolineare quanto precisato dalla C.T.R. Firenze nella sentenza n. 40/2009: *“Il mediatore immobiliare è ... per definizione, un imprenditore, con tutte le responsabilità e caratteristiche che derivano da tale veste giuridica, condizionata dall'iscrizione in apposito ruolo, ed alla denuncia dell'attività al Registro delle Imprese presso la Camera di commercio della provincia in cui egli intende operare”*.

Convegno di aggiornamento

## LE NUOVE FRONTIERE DELL'ACCERTAMENTO E DELLA RISCOSSIONE

Scopri le sedi in programmazione >

## DIRITTO SOCIETARIO

### ***La revoca dell'amministratore nelle società di persone***

di Lucia Recchioni

La disciplina della **revoca dell'amministratore** nelle **società di persone** prevede tre possibili **trattamenti giuridici**:

- **revoca dell'amministratore nominato nel contratto sociale**,
- **revoca dell'amministratore nominato con atto separato**,
- **revoca giudiziale**.

Nel primo caso, la revoca:

- è ammessa solo in presenza di una **giusta causa** (non avendo altrimenti effetto),
- deve essere decisa dai soci all'**unanimità** (salvo diversa previsione dell'atto costitutivo, che potrebbe, ad esempio, prevedere la revoca dell'amministratore anche a seguito di decisione della maggioranza dei soci).

Nel caso in cui, invece, l'amministratore sia stato nominato con un **atto separato**, trovano applicazione le norme in materia di **mandato**, ragion per cui, ai sensi dell'[\*\*articolo 1726 cod. civ.\*\*](#) “*la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa*”.

Pertanto, “*benché la questione sia controversa in dottrina, deve ... ribadirsi che unanimità e giusta causa sono sempre richieste congiuntamente per la revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale* (Cass., sez. 1, 12 giugno 1996, n. 5416, m. 498057), mentre possono essere richieste solo *alternativamente* per la revoca dell'amministratore nominato con atto separato” ([\*\*Corte di Cassazione, Sentenza 12 giugno 2009, n. 13761\*\*](#)).

Giova tuttavia precisare che, se l'amministratore con **incarico a tempo determinato** è revocato in assenza di **giusta causa** deve essere riconosciuto allo stesso un risarcimento dei danni subiti.

Se, invece, l'incarico è stato conferito a **tempo indeterminato**, il **risarcimento** è spettante, ai sensi dell'[\*\*articolo 1725 cod. civ.\*\*](#) solo se non è stato dato congruo **preavviso**.

Principi sostanzialmente diversi sono invece previsti dall'[\*\*articolo 2319 cod. civ.\*\*](#) in materia di **società in accomandita semplice**.

In questo caso, infatti, per la **revoca dell'amministratore nominato con atto separato** è richiesto il **consenso di tutti i soci accomandatari** e l'approvazione i tanti soci **acomandanti** che

rappresentano la **maggioranza** del capitale dai essi sottoscritto.

Una disciplina unitaria è al contrario prevista con riferimento alla terza fattispecie prima richiamata, la quale prevede la possibilità, per il **singolo socio**, di chiedere al **Tribunale** la revoca dell'amministratore per **giusta causa** ai sensi dell'[articolo 2259, comma 3, cod. civ.](#)

In questo caso **non sono previste soglie minime di partecipazione** ed è altresì irrilevante la modalità di nomina dell'amministratore.

Ad assumere rilievo è invece la sussistenza di una **giusta causa** di revoca: giusta causa che, però, non è puntualmente definita dal legislatore. Pare tuttavia utile ricordare che, ai sensi dell'[articolo 2260 cod. civ.](#), gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul **mandato**, sicché potranno configurare ipotesi di giusta causa valutabili dal giudice le violazioni degli **specifici obblighi** previsti dalla **legge** e dall'**atto costitutivo**.

Viepiù, va sottolineato che nelle società di persone il **rapporto fiduciario** che lega i soci agli amministratori è più **intenso** rispetto a quello che sorge tra i singoli soci, sicché **non** è necessario che l'inadempimento posto in essere dagli amministratori sia "**grave**" (così come previsto dall'[articolo 2286 cod. civ.](#) in materia di esclusione del socio), ben potendo configurare giusta causa di revoca anche **un inadempimento di minore intensità**, pur sempre tenuto in violazione del generale dovere di **corretta amministrazione**.

E infatti, la **revoca dell'incarico** da **amministratore** non comporta automaticamente l'**esclusione del socio** (salvo i casi in cui ne sussistano i presupposti).

Il **socio accomandatario**, inoltre, pur **non** essendo più **amministratore** a seguito della **revoca**, **conserva la sua qualifica** (quale socio accomandatario non amministratore), **non** potendo essere invece considerato **socio accomandante**.



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### ***La rinuncia del TFM da parte dell'amministratore***

di Sandro Cerato

Nel caso della **rinuncia del TFM da parte degli amministratori**, la [\*\*risoluzione AdE 124/E/2017\*\*](#) ne distingue gli effetti fiscali a seconda che il rinunciante sia anche socio oppure solo un *manager*. Per quanto riguarda il trattamento fiscale del TFM rinunciato dal socio amministratore, viene preliminarmente ricordato che, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 7.10.2015 (vale a dire dal 2016 per i contribuenti "solari"), [\*\*l'articolo 13, comma 2, del D.Lgs. 147/2015\*\*](#), ha significativamente modificato il **regime fiscale delle rinunce ai crediti** (finanziari, commerciali o da lavoro) da parte dei soci, intervenendo sia sul trattamento impositivo in capo alla società partecipata che in capo al socio finanziatore:

- per quanto riguarda il **regime fiscale in capo alla società partecipata** "*la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale*" ([\*\*articolo 88, comma 4-bis, del Tuir\*\*](#)). In altri termini, la rinuncia del socio ad un proprio credito costituisce, per la società partecipata, una sopravvenienza attiva imponibile – ai fini della determinazione del reddito d'impresa – per la sola quota che eccede il valore fiscale del credito, così come desumibile dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal socio;
- per quanto concerne, invece, la **posizione tributaria del socio**, [\*\*l'articolo 13 del D.Lgs. 147/2015\*\*](#) ha apportato significative modifiche agli [\*\*articoli 94, comma 6 e 101, comma 7, del Tuir\*\*](#), stabilendo che, in capo al socio imprenditore che detiene le partecipazioni in regime di impresa, l'ammontare della rinuncia si aggiunge al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione "*nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia*".

Affinché il suddetto impianto impositivo possa trovare applicazione è necessario, come sopra soltanto accentato, che **la società partecipata ottenga dal socio una dichiarazione sostitutiva di atto notorio** a mezzo della quale occorre certificare il valore fiscale del credito rinunciato: in assenza di tale dichiarazione, si presume che il valore fiscale del credito sia pari a zero, con l'effetto che **la società partecipata sarà tenuta ad assoggettare a tassazione l'intero valore nominale del credito**. Secondo la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, la **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** non risulterebbe obbligatoria, ma comunque consigliata, in quei casi in cui il valore fiscale del credito risulti un dato noto per la società (es. finanziamento soci risultante da apposito contratto o verbale societario) poiché "*in un'ottica sostanziale e sulla base del principio di ragionevolezza, non sussistono motivi per negare il riconoscimento del valore fiscale del credito, qualora la società partecipata sia – con ragionevole certezza – in grado di individuarlo autonomamente*" (FNC studio del 15.02.2016).

Alla luce del nuovo quadro impositivo appena descritto, l'Agenzia delle Entrate sottolinea come la **rinuncia al TFM da parte degli amministratori soci** sia sostanzialmente tesa ad apportare nuove risorse al patrimonio della partecipata, con il **conseguente aumento del costo della partecipazione** da essi detenuta. Per tale ragione, se a rinunciare al TFM è un **socio amministratore**, la società partecipata non sarà tenuta a tassare alcuna sopravvenienza attiva, ai sensi dell'[\*\*articolo 88, comma 4-bis, del Tuir\*\*](#), *“atteso che si è in presenza di crediti per il TFM dovuto a persone fisiche non esercenti un’attività di impresa e che non è pertanto ravvisabile alcuna differenza tra il valore fiscale dei crediti rinunciati e il loro valore nominale”*. Peraltro, precisa l'Agenzia delle Entrate, il **socio amministratore** non sarà nemmeno tenuto a comunicare alla società partecipata il valore fiscale dei crediti oggetto di rinuncia *“non potendosi verificare quelle distorsioni – dovute appunto alla mancata coincidenza tra il valore nominale dei crediti e il loro valore fiscale (ad esempio, per effetto di svalutazione) – che il legislatore ha inteso scongiurare e che sono ravvisabili soltanto in presenza di un’attività di impresa”*.

Con riferimento alla rinuncia al TFM operata da **amministratori non soci**, l'Agenzia delle Entrate ritiene non invocabile la disposizione contenuta al [\*\*comma 4-bis, dell'articolo 88 del Tuir\*\*](#), poiché tale norma fa riferimento in modo esplicito alla qualifica di socio. In tal caso, trova applicazione, invece, quanto prescritto dall'[\*\*articolo 88, comma 1, del Tuir\*\*](#), a mente del quale *“si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite ed oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio o in precedenti esercizi”*. Pertanto, a seguito della **rinuncia degli amministratori non soci**, se la società istante ha dedotto le quote di TFM accantonate, dovrà assoggettare a tassazione una sopravvenienza attiva. In caso contrario, la rinuncia non avrà alcun effetto fiscale in capo alla società.



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

## IMU E TRIBUTI LOCALI

### **IMU e TASI: modalità di versamento**

di Dottryna



**Entro il prossimo 18 dicembre, i contribuenti interessati sono tenuti al versamento della seconda rata, a titolo di saldo, dell'IMU/TASI dovuta per l'anno 2017 in relazione alle tipologie di immobili che non risultano escluse o esentate dal pagamento del tributo.**

Al fine di approfondire gli aspetti operativi dell'obbligo, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione "Adempimenti", una apposita Scheda di studio.

**Il presente contributo analizza le modalità di versamento dei tributi comunali.**

Ai sensi dell'[articolo 9, comma 3, del D.Lgs. 23/2011](#), i soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'IMU/TASI dovuta per l'anno 2017:

- mediante il **modello F24** ovvero con apposito **bollettino di c/c/p**;
- in **2 rate** di pari importo, in scadenza rispettivamente il 16/06/2017 ed il 18/12/2017.

Al riguardo, l'[articolo 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011](#) stabilisce che il versamento della **seconda rata 2017** è eseguito, a "conguaglio" sulla prima rata, tenuto conto degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell'Economia alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta (30 ottobre, per il 2017); in mancanza, per la seconda rata IMU/TASI si applicano le aliquote approvate per l'anno precedente (2016). Ciò detto, per la determinazione dell'importo della seconda rata IMU/TASI, occorrerà calcolare il 50% dell'imposta dovuta **tenuto conto delle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno 2017**.

Per quanto concerne le **modalità di versamento**, è possibile utilizzare, in alternativa:

- il modello F24 "Ordinario";
- il modello F24 "Semplificato";
- l'apposito bollettino postale.

Nell'ambito del modello F24, i dati relativi al versamento dell'IMU/TASI devono essere

evidenziati nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” con le consuete modalità ([risoluzione AdE 35/E/2012](#)). Al riguardo, si rammenta che il versamento dell’IMU/TASI:

- in linea con il meccanismo stabilito per i tributi erariali, deve essere effettuato con **arrotondamento all’unità di euro**;
- non deve essere effettuato se l’importo dovuto **non supera 12 euro**; tale importo va riferito all’imposta dovuta per l’intera annualità.

Tuttavia, **i Comuni possono deliberare importi diversi**; è, quindi, possibile che sia richiesto anche il versamento di somme inferiori a detto limite.

#### Codici tributo F24 – IMU

| Codice tributo | Tipologia di immobile  | Destinatario |
|----------------|--|--------------|
| 3912           | Abitazione principale e relative pertinenze                    | Comune       |
| 3914           | Terreni  | Comune       |
| 3916           | Aree fabbricabili  | Comune       |
| 3918           | Altri fabbricati diversi dall’abitazione principale            | Comune       |
| 3925           | Immobili ad uso produttivo, cat. D (aliquota del 7,6%)         | Stato        |
| 3930           | Immobili ad uso produttivo, cat. D, incremento aliquota Comune | Comune       |

#### Codici tributo F24 – TASI



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)